

Associazione Amici di Don Quilici APS
Via della Maddalena, 4
Partita IVA/Codice Fiscale 92131080498

Verbale di Assemblea ordinaria per adeguamento dello Statuto al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (art. 101, comma 2)

Verbale di Assemblea ordinaria del 4 dicembre 2022.

L'anno 2022, il giorno 4 del mese di dicembre, alle ore 18,15, si è riunita, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, presso la sede sociale, l'Assemblea dei soci dell'Associazione Amici di Don Quilici APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Spadoni Gianluca, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Marconi Letizia.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 30 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Il Presidente spiega che per la trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) il Comune di Livorno, Ufficio Terzo Settore, in data 1 settembre 2022 comunicò a mezzo email che per poter procedere alla convalida dello statuto sarebbero stati necessari degli adeguamenti agli articoli 3.8, 6, 7.7, 10 e 18-19.

Per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice del Terzo settore aventi carattere inderogabile, quali quelli in discussione all'assemblea odierna, si applicano le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria di cui all'art. 10.7 dello statuto vigente (la c.d. modalità deliberativa 'semplificata'), in applicazione del decreto Semplificazioni 2022 in sede di conversione del D.L. n. 73/2022.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, dopo essersi avvalso della consulenza a titolo non oneroso del Dottor Emanuele Rossi ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza degli adeguamenti di cui all'oggetto della convocazione.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n 30 soci aventi diritto.

Il Presidente spiega le modifiche e le integrazioni apportate agli articoli oggetto delle criticità.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Lu

[Signature]

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà personalmente o per delega ad uno dei membri del consiglio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente da imposta di bolla ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Inoltre, provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Uline Mancini

Il Presidente

Orlando

ASSOCIAZIONE
AMICI DI DON QUILICI APS
Via della Maddalena, 4
57126 LIVORNO
C. F. 92131080498

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 07-12-2022

Al n° 3913 Serie III

Riscosso € Esenti



STATUTO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1: Nome

- 1.1. È costituita, ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017 (di seguito, Codice del Terzo settore) un'associazione del Terzo settore di promozione sociale denominata: "Amici di Don Quilici" APS, di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione è obbligata ad utilizzare l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

Art. 2: Principi ispiratori

- 2.1 L'associazione si ispira ai principi di carità, di accoglienza, solidarietà e non-violenza di Don Giovanni Battista Quilici, sacerdote livornese vissuto nel 1800. Essa è legata alla città di Livorno, dove trova le sue radici, ma opera in ogni luogo ove vi siano dei Soci.
- 2.2 L'associazione vive in comunione profonda con la Congregazione delle Figlie del Crocifisso a partire dall'Istituto Santa Maria Maddalena, istituto sognato e realizzato da Don Giovanni Battista Quilici, segno per la città di Livorno di accoglienza, solidarietà e condivisione, comprendendo tutte le altre Case e realtà dove operano e vivono le Suore Figlie del Crocifisso insieme con i loro amici e sostenitori.
- 2.3 La vita dell'Associazione si alimenta con l'ascolto reciproco, con la comunione tra i suoi membri, riconoscendo che l'altro porta in sé un valore.

Art. 3: Finalità dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione è impegnata per:

- 3.1 Diffondere e proseguire l'opera di carità e solidarietà di Don Giovanni Battista Quilici, di custodirne, mantenerne viva e trasmetterne la memoria e la sua testimonianza volta alla valorizzazione del laicato, al dialogo con la società e le istituzioni civili, all'attenzione agli emarginati.
- 3.2 Dare voce "ai più poveri fra i poveri" al di là di ogni credo religioso, di ogni etnia, genere e nazionalità.
- 3.3 Promuovere una cultura della relazione improntata all'ascolto, alla accoglienza e al rispetto delle diversità.
- 3.4 Promuovere interventi e attività che possano concorrere alla crescita umana e spirituale dei soci e di ogni persona nel campo sociale, educativo, culturale e comunitario, anche in collaborazione con altre organizzazioni e/o enti pubblici.



- 3.5 Sostenere le situazioni di disagio con gesti concreti di condivisione e solidarietà.
- 3.6 Organizzare manifestazioni culturali, incontri di formazione umana e spirituale, attività teatrali, pubblicazioni, eventi di vario genere, anche in collaborazione con altre organizzazioni e/o enti pubblici.
- 3.7 L'Associazione, pertanto, svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), d), i), l), u), v), w) del Codice del Terzo settore.
- 3.8 L'Associazione può altresì svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, purché entro i limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore. Le eventuali attività diverse saranno definite e deliberate dal Consiglio che provvede a darne comunicazione ai soci. Può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore.
- 3.9 Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione si avvale in via prevalente delle prestazioni dei propri volontari associati. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro, di qualsiasi tipo, purché nei limiti dell'art. 36 del Codice del Terzo settore.

Art. 4: Natura giuridica

- 4.1 L'associazione non ha fini di lucro ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo settore, e la sua struttura è democratica, ai sensi del presente statuto.
- 4.2 L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e, in via residuale ed in quanto compatibile, del codice civile.

Art. 5: Sede

- 5.1 L'associazione ha sede in Livorno c/o Istituto "Santa Maria Maddalena"
Via della Maddalena n° 4 Livorno.
- 5.2 Possono essere istituite sedi periferiche.

TITOLO II – SOCI

Art. 6: Ammissione

- 6.1 L'associazione è aperta alle persone maggiorenni che ne condividono le finalità e che sono interessate alla realizzazione dei suoi scopi.
- 6.2 Sono soci le persone che chiedono di farne parte e che sono ammesse secondo le modalità previste dal presente statuto, senza alcun criterio discriminatorio.
- 6.3 L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. La delibera di non ammissione deve essere adeguatamente motivata e contro di essa può essere presentato ricorso all'assemblea dei soci.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom left of the page.

Art. 7: Diritti e doveri dei soci

- 7.1 Per la sua natura, l'associazione valorizza la partecipazione attiva dei soci al perseguimento di suoi scopi e delle proprie finalità e alla realizzazione delle attività.
- 7.2 Tutti i soci hanno diritto di voto sugli argomenti sottoposti all'assemblea e in ogni caso per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, l'approvazione dei bilanci e per l'elezione degli organi direttivi.
- 7.3 Il diritto di voto può essere esercitato solo dai soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto a un solo voto.
- 7.4 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo settore. In tal caso, rivolgono richiesta scritta al Presidente, che provvede entro quindici giorni.
- 7.5 In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi, al decoro o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo potrà applicare una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.
- 7.6 I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti e di pagare annualmente la quota associativa, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 7.7 Il Consiglio direttivo può affidare incarichi professionali o altri incarichi retribuiti a soci non volontari con delibera motivata.

Art. 8: Recesso ed esclusione dall'associazione

- 8.1 La qualità di associato cessa esclusivamente per:
 - a. dimissioni o morte del socio;
 - b. esclusione per mancato pagamento della quota sociale annua entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - c. espulsione ai sensi dell'art. 7.
- 8.2 Le dimissioni, comunque manifestate, hanno effetto immediato.
- 8.3 I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

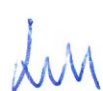
Art. 9: Organi direttivi

- 9.1 Sono organi direttivi dell'associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente.



Art. 10: Assemblea dei soci

- 10.1 L'assemblea dei soci è l'organo fondamentale di partecipazione alla vita dell'associazione atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione stessa.
- 10.2 L'assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto.
- 10.3 L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per:
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - programmare e verificare le attività;
 - approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
 - stabilire l'importo della quota sociale annuale;
 - eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo alla scadenza dei precedenti;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati e sui ricorsi contro la non ammissione;
 - approvare le eventuali modifiche allo Statuto;
 - approvare gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
 - deliberare in merito a ogni altro argomento sottoposto all'assemblea.
- 10.4 L'assemblea può essere altresì convocata ogniqualevolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità ovvero ogni volta almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne facciano richiesta.
- 10.5 L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno sette giorni prima, con comunicazione tramite avviso per via telematica oppure tramite lettera con un preavviso di almeno sette giorni. In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche in via telefonica.
- 10.6 L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione con almeno dieci soci.
- 10.7 Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
- 10.8 Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 10.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.
- 10.10 L'assemblea è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma della audio e/o videoconferenza a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti sugli argomenti relativi alla discussione.



Art. 11: Presidenza e verbale di assemblea

- 11.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- 11.2 Il Presidente ha il compito di:
- a. leggere l'ordine del giorno e curare che sia rispettato durante l'assemblea;
 - b. dirigere la discussione, mettendo ai voti le delibere e dichiarando il risultato delle votazioni;
 - c. mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni in piena libertà;
 - d. assicurare il corretto svolgimento dei lavori e delle votazioni;
- 11.3 Il Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione. In caso di impossibilità, l'Assemblea conferisce l'incarico a un socio.
- 11.4 Dei lavori dell'assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolto in un libro dei verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'assemblea.
- 11.5 Il libro dei verbali dell'Assemblea resta sempre depositato presso la sede e ogni socio può consultarlo, mediante richiesta al Presidente.

Art. 12: Consiglio Direttivo

- 12.1 Il consiglio direttivo è organo di amministrazione ed opera al servizio dell'Associazione per garantirne il suo corretto funzionamento, per l'attuazione delle delibere assembleari e per il coordinamento delle attività.
- 12.2 E' facoltà del Consiglio Direttivo redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
- 12.3 Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di sette a un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea dei soci e scelti tra i soci stessi. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
- 12.4 Nel caso venga meno anticipatamente uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procede a nuova votazione.
- 12.5 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno e a scrutinio segreto il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 12.6 Il Consiglio Direttivo può affidare ulteriori incarichi ritenuti necessari.
- 12.7 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni tre mesi, previa convocazione trasmessa tramite avviso postale, telefonico o telematico.
- 12.8 Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 12.9 Il Consiglio Direttivo è, inoltre, valido anche se realizzato nella forma della audio e/o videoconferenza a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla



discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti sugli argomenti relativi alla discussione.

- 12.10 Ciascuna riunione del Consiglio direttivo è verbalizzata a cura del segretario nel libro dei verbali e ciascun socio può consultarlo, mediante richiesta al Presidente.

Art. 13: Il Presidente

- 13.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
- 13.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
- 13.3 Il Presidente, in caso di impedimento, può essere sostituito in ogni funzione interna all'associazione da un membro del consiglio da lui designato.
- 13.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito da un componente del Consiglio Direttivo.
- 13.5 In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 14: Il Segretario

- 14.1 Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri eventuali libri associativi; dirama le convocazioni delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Art. 15: Il Tesoriere

- 15.1 Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura i pagamenti e gli incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 16: Gratuità delle cariche

- 16.1 Tutte le cariche elettive sono gratuite.
- 16.2 Ai titolari di cariche elettive spetta solo il rimborso delle spese regolarmente documentate per lo svolgimento delle attività autorizzate dal Consiglio Direttivo.



Art. 17: Volontari

- 17.1 L'associazione si avvale di volontari, anche non associati, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore ed iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 17.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 17.3 È consentito il rimborso delle spese sostenute dal volontario che possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- 17.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18: Risorse economiche

- 18.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. sovvenzioni e contributi da parte di privati o istituzioni pubbliche;
 - c. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - d. donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - e. altre entrate, anche corrispettive, compatibili con la qualifica di associazione di promozione sociale.
- 18.2 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 19: Esercizio Finanziario

- 19.1 L'esercizio finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio deve redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale, predisposti secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.



- 19.2 Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea affinché i soci ne possano prendere visione.
- 19.3 E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 19.4 Il patrimonio e eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati al perseguimento delle finalità stabilite all'articolo 3.

TITOLO V – SCIoglimento E NORME FINALI

Art. 20: Scioglimento dell'associazione

- 20.1 Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
- 20.2 Il patrimonio residuo dell'ente può essere devoluto ad un ente del Terzo settore in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore. L'Assemblea nomina gli eventuali liquidatori e può indicare l'ente cui destinare il patrimonio residuo.

Art. 21: Rinvio

- 21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili ed in via residuale, del codice civile.

Litine Mareoni

[Signature]

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 07-12-2022

Al n° 3913 Serie 111

Riscosso € 0,00

ASSOCIAZIONE
AMICI DI DON QUILICI APS
Via della Maddalena, 4
57126 LIVORNO
C. F. 92131080498

L'Operatore
[Signature]
dott. Fabio Conte

